



BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2026

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA

ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale toscana n. 2 del 02/01/2019 e s.m.i. e del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica" approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 28/07/2026, esecutiva ai sensi di Legge, nonché in attuazione della determinazione dirigenziale di approvazione del presente bando.

RENDE NOTO CHE:

- è indetto un bando pubblico atto a consentire la formazione di una graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica (E.r.p.) presenti sul territorio comunale;
- le domande potranno essere presentate dal 15 settembre 2026 al 16 novembre 2026 da soggetti che siano residenti o che svolgano la loro attività lavorativa nel Comune di Campi Bisenzio o da donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate nel Comune di Campi Bisenzio, seppure residenti altrove;
- gli alloggi sono assegnati dal Comune sulla base della suddetta graduatoria ai nuclei familiari richiedenti, in possesso dei requisiti specificati nel presente bando e di cui all'allegato A) alla l.r. n. 2/2019;
- tali requisiti dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, nonché al momento della verifica dei medesimi in fase di assegnazione dell'alloggio;
- a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva conseguente al presente bando (ex art. 10, comma 3, della l.r. n. 2/2019) la graduatoria del precedente Bando del 2023 cesserà di avere ogni efficacia;
- il presente bando è pubblicato all'Albo pretorio on-line, nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni contributi sussidi vantaggi economici - criteri e modalità" del sito istituzionale dell'Ente.

ART. 1 SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono partecipare al bando i seguenti soggetti:

- a. nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio;
- b. soggetti già collocati in graduatoria che abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli;
- c. soggetti già assegnatari di un alloggio di E.r.p. posto in altro Comune che svolgano la loro attività stabile ed esclusiva o principale nel Comune di Campi Bisenzio (ex allegato A), paragrafo 2, lettera b).
- d. soggetti ai quali sia stato conferito un alloggio di E.r.p. in utilizzo autorizzato, ex art. 14 l.r. 2/2019;

La domanda di partecipazione al bando E.r.p. è presentata da un soggetto - in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando - relativamente all'intero nucleo familiare, i componenti del quale devono essere anch'essi in possesso dei requisiti di accesso, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A), paragrafo 2, lettere a), b) e b bis) della l.r. n. 2/2019, che possono essere soddisfatti dal solo soggetto richiedente e che verranno specificati nell'art. 2.

Si considera **nucleo familiare** quello composto da una sola persona (il richiedente) oppure dai soggetti sotto indicati:

- a. i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento pre-adottivo, con essi conviventi;
- b. le coppie anagraficamente conviventi *more uxorio*;
- c. le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20/05/2016;
- d. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e. i soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

Per esigenze di autonomia, possono non essere inclusi nella domanda, oppure possono presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, ancorché già assegnatari di un alloggio di E.r.p.; in tali casi viene fatto comunque riferimento alla situazione economica (I.s.e.e.) dell'intero nucleo familiare di origine (ex art. 9, comma 3 l.r. n. 2/2019):

- a. le coppie coniugate;
- b. le coppie anagraficamente conviventi *more uxorio* da almeno due anni, oppure unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge n. 76/2016;
- c. la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d. la persona singola legalmente separata a seguito di decreto di omologa o sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale

Al fine della **formazione di un nuovo nucleo familiare** possono presentare domanda congiunta anche i soggetti di seguito indicati, ancorché appartenenti ad un nucleo familiare già assegnatario di un alloggio di E.r.p.:

- a. i componenti di coppie di futura formazione;
 - b. due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.
- In tali casi si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando, al valore I.s.e.e. di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza.

I cittadini, per i quali risulti all'anagrafe comunale lo "stato civile ignoto", devono provvedere ad aggiornarlo - presentando all'Ufficio d'anagrafe la documentazione necessaria - o in sede di

partecipazione al bando o, comunque, entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria. In entrambi i casi sarà sufficiente allegare la ricevuta dell'Ufficio d'anagrafe relativa alla suddetta richiesta di aggiornamento del proprio stato civile. La domanda verrà accolta con riserva, subordinando la sua accettazione all'aggiornamento dello stato civile entro la data di pubblicazione della graduatoria definitiva.

ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO E.R.P.

I requisiti per la partecipazione al bando, che devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare, con le eccezioni di cui di seguito, alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione, sono i seguenti:

a. cittadinanza

a1. italiana *oppure*

a2. di uno stato aderente all'Unione europea *oppure*

a3. di altro Stato (in ottemperanza alle disposizioni normative nazionali che regolano la materia ed all'art. 10 del citato "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica") e possesso di:

- permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- *oppure* permesso di soggiorno almeno biennale con svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo; gli introiti di qualsiasi natura percepiti dal richiedente, purché a carattere continuativo (pensioni, redditi o contributi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli derivanti da precarie condizioni sociali: pensione sociale, assegno sociale, ecc...), si intendono equivalenti a quelli derivanti da regolare attività lavorativa subordinata o autonoma;
- *oppure* permesso di soggiorno per asilo politico o protezione sussidiaria.

REQUISITO DEL PUNTO A) NECESSARIO PER IL SOLO RICHIEDENTE.

b. residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nel territorio comunale di Campi Bisenzio.

Si precisa che l'attività lavorativa stagionale svolta per un periodo non inferiore a 90 giorni all'anno, per almeno cinque anni, si intende stabile.

La domanda può essere presentata altresì da donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate nel Comune di Campi Bisenzio anche se residenti altrove. Al momento dell'assegnazione sarà verificata la loro permanenza presso un alloggio gestito dal locale centro antiviolenza; in caso di figli in età dell'obbligo, sarà verificata l'iscrizione e la frequenza da parte dei figli stessi in una scuola del Comune di Campi Bisenzio, con apposita attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza o dall'assistente sociale.

REQUISITO DEL PUNTO B) NECESSARIO PER IL SOLO RICHIEDENTE.

b.bis. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi, per i quali sia prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni oppure sia avvenuta l'esecuzione della relativa pena;

REQUISITO DEL PUNTO B-BIS) NECESSARIO PER IL SOLO RICHIEDENTE.

c. situazione economica tale da non consentire, nell'ambito territoriale di Campi Bisenzio, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare; situazione economica determinata con i criteri di cui al d.p.c.m. n. 159/2013: **possesso di una**

attestazione I.s.e. in corso di validità (presentata, quindi, nel 2026) avente un valore I.s.e.e. non superiore ad € 16.500,00;

Nel caso di soggetti che presentano domanda autonoma rispetto al nucleo in cui sono inseriti, si fa riferimento al valore I.s.e.e. dell'intero nucleo di provenienza. Nel caso di soggetti che presentano domanda congiunta, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al bando, al valore I.s.e.e. di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza, che devono rispettare ciascuno il limite di € 16.500,00 di valore I.s.e.e. e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore I.s.e.e. più alto (art. 1 del bando).

d.1. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione **su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare, **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km.** dal Comune di Campi Bisenzio. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'A.c.i.

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, l.r. n. 2/2019 (due o più persone per vano utile);

d.2. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00**, che non siano utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri l.m.u., mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri l.v.i.e. contenuti nella dichiarazione I.s.e. in corso di validità.

Le disposizioni di cui ai punti d.1 e d.2 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1)** coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari già assegnatari (art. 9, comma 3, lettera d), della l.r. n. 2/2019;
- 2)** alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al Comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;
- 3)** alloggio sottoposto a procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.

Possono, inoltre, partecipare al bando **i titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota** di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, in casi debitamente documentati di **indisponibilità** delle quote degli immobili stessi.

e. valore del patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00.

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini I.s.e.e, al lordo delle franchigie di cui al d.p.c.m. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini I.s.e.e, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'I.s.e.e. ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del dpcm n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

REQUISITO DEL PUNTO E) NECESSARIO PER IL SOLO RICHIEDENTE NEI SOLI CASI DI ESIGENZE DI AUTONOMIA O DOMANDA CONGIUNTA (art. 1 del bando e art. 9, commi 3 e 4, l.r. 2/2019).

f. non superamento del limite di € 40.000,00 di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2. ed e.

g. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

h. assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di E.r.p. per i casi previsti dall'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) e f) della l.r. 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

i. assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di E.r.p. senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

ART. 3 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza nella graduatoria del nucleo familiare, risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali, economiche e familiari.

Reddito:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima l.n.p.s., pensione di invalidità: **PUNTI 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima l.n.p.s. per persona (€ 8.057,40). Il reddito pro capite è determinato dal rapporto tra il reddito riferito all'intero nucleo familiare ed il numero di componenti: **PUNTI 1.**

Composizione del nucleo familiare:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 e a-4 bis: **PUNTI 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente *more uxorio*, unita civilmente oppure convivente di fatto ai sensi della legge n. 76 del 20.05.2016, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare oppure convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;** con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

Invalidità e/o handicap in gravità:

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

1. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1;**
2. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%: **PUNTI 2;**
3. invalido che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**

a-4 bis. Nucleo familiare in cui sia presente una persona riconosciuta invalida al 100% oppure una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **PUNTI 3.**

a-4 ter. Qualora nel nucleo familiare vi sia un solo componente percettore di reddito ed in presenza di uno dei soggetti individuati in una delle precedenti lettere a-4 e a-4 bis fiscalmente a suo carico, i punteggi sopra definiti sono aumentati di 1 punto. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui alle lettere a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4; nel caso di nucleo familiare di cui alla presente lettera, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

Pendolarità:

a-5. richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **PUNTI 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal Comune nel quale il richiedente lavora e non ai residenti nel Comune di Campi Bisenzio che lavorino altrove.

Presenza di soggetti fiscalmente a carico e/o pagamento assegno mantenimento:

a-6. nucleo familiare composto da almeno quattro persone in cui siano presenti tre o più soggetti fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**

a-7. nucleo familiare monogenitoriale con:

1. uno o più figli maggiorenni conviventi fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**
2. un figlio minore o un minore in affidamento preadottivo convivente e fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**

3. due o più figli minori o due o più minori in affidamento preadottivo conviventi e fiscalmente a carico: **PUNTI 3;**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4.

a-8. richiedente legalmente separato o divorziato su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1.**

a-8 bis) nucleo familiare formato da donne residenti o domiciliate in Toscana inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai Servizi sociali, dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio esistenti sul territorio regionale: **PUNTI 1.**
Nel caso in cui siano presenti figli minori: **PUNTI 2.**

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **PUNTI 3.**

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Al fine della definizione di alloggio improprio non ha valore cogente l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui al presente punto b-1 al Comune ed alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con persone con disabilità: **PUNTI 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **PUNTI 3;**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito (2025) sia:

1. superiore ad un terzo del reddito imponibile e risulti regolarmente corrisposto: **PUNTI 3;**
2. uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **PUNTI 4.**

Dagli importi del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l'affitto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole, come definita dall'art. 14, comma 3, l.r. 2/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **PUNTI 2;**

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile:
PUNTI 2. Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale per l'assegnazione degli alloggi, oppure presenza continuativa del nucleo richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti.

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda.

Precisazioni sui punteggi

Come previsto dall'art. 11 del "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica" – per l'accertamento di condizioni per l'assegnazione di punteggio - si specifica quanto segue:

1. Attribuzione punteggio di INVALIDITÀ di cui all'art. 3 lettera a-4 del bando:

a) per l'attribuzione del PUNTEGGIO DI INVALIDITÀ il soggetto deve essere in possesso delle certificazioni rilasciate dalla competente Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda U.s.l. territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia;

b) In particolare per l'attribuzione del punteggio derivante dalla CONDIZIONE DI ULTRASESSANTACINQUENNE INVALIDO, si considera utile la documentazione attestante il riconoscimento di tale condizione eventualmente ottenuta anche prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza obbligo da parte dell'interessato di produrre un nuovo certificato riconducibile in modo specifico al caso di ultrasessantacinquenne invalido.

2. CONDIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE MOGENITORIALE di cui all'art. 3, lettera a-7, del bando: in caso di separazione legale è sufficiente che alla data di pubblicazione del bando sia stato depositato il ricorso per separazione, salvo successiva acquisizione degli atti definitivi di separazione coniugale;

3. Attribuzione del punteggio derivante da AMBIENTI IMPROPRIAMENTE ADIBITI AD ABITAZIONE di cui all'art. 3 lettera b-1 del bando:

a) si intende improprio l'ambiente costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e, comunque, ogni altra unità immobiliare o riparo, avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione; tale condizione, è attestata da un tecnico individuato dal richiedente o dai competenti uffici del Comune;

b) viene considerata valida per l'attribuzione del punteggio di ambienti impropriamente adibiti ad abitazione di cui all'art. 3 lettera b-1 del bando, la permanenza in centri plurifamiliari, strutture di accoglienza, dormitori, e simili, sia pubblici che privati, riconosciuti dall'Amministrazione comunale;

c) non è considerata assimilabile ad un ambiente impropriamente adibito ad abitazione la Casa circondariale in quanto trattasi di luogo di abitazione coercitiva, non liberamente scelto o accettato come ricovero o riparo;

d) per l'attribuzione del punteggio, la situazione prevista all'art. 3 lettera b-1 del bando, **deve comunque sussistere da almeno un anno** alla data di pubblicazione del bando stesso. Per la permanenza in "centri plurifamiliari, strutture di accoglienza, dormitori e simili, sia pubblici che privati, riconosciuti dall'Amministrazione comunale" la suddetta condizione temporale non è richiesta quando l'assegnazione derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o imminente pericolo, riconosciuto dall'autorità competente.

4. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla presenza di BARRIERE ARCHITETTONICHE, di cui all'art. 3 lettera b-2 del bando, nell'alloggio di residenza del richiedente è necessaria produrre la documentazione comprovante:

a) la presenza di barriere architettoniche all'interno dell'abitazione - tali da determinare grave disagio abitativo in presenza di un soggetto in possesso del riconoscimento di cui al successivo punto b) - è attestata da un tecnico individuato dal richiedente;

b) la certificazione di disabilità rilasciata dalla competente Azienda U.s.l. territoriale.

5. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di abitazione in ALLOGGIO O ALTRE STRUTTURE ABITATIVE ASSEGNATE A TITOLO PRECARIO di cui all'art. 3 lettera b-3 del bando, si intendono anche gli utilizzi autorizzati e le assegnazioni a tempo determinato effettuate con la precedente normativa sull'E.r.p. Tale punteggio non è attribuibile in caso sussista una inadempienza alle norme contrattuali dovuta, in particolare, a morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie relative all'abitazione.

6. Per l'attribuzione del punteggio derivante da PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE o PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE, di cui all'art. 3 lettera b-5 del bando, si considera valido il provvedimento di CONVALIDA di sfratto, con data anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due.

È equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di cui sopra, la CONVALIDA DELLA LICENZA PER FINITA LOCAZIONE, purché relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando.

In caso di immobile sottoposto a procedura di pignoramento fa fede la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 555 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.

7. Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE di cui all'art. 3 lettera b-6 del Bando, è necessario che la COABITAZIONE con altro nucleo familiare risulti anagraficamente.

La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO è determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della l.r. 2/2019; il calcolo dei vani è effettuato con le modalità previste dall'allegato C) paragrafo 2 della stessa legge regionale; per gli immobili adibiti ad E.r.p. di proprietà comunale o del soggetto gestore (Casa S.p.a.) farà fede la documentazione tecnica risultante agli atti, l'attestazione dei competenti uffici del Comune o del soggetto gestore.

Non è considerata ammissibile l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE o SOVRAFFOLLAMENTO a seguito di occupazione abusiva di immobili pubblici o privati.

**ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI:
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

I requisiti per la partecipazione al bando e le condizioni del nucleo familiare che danno titolo all'attribuzione dei punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000 s.m.i.

La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui all'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000.

PER COMPROVARE I REQUISITI DI ACCESSO:

Devono essere allegati obbligatoriamente alla domanda, a pena di esclusione, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

1. permesso di soggiorno in corso di validità del richiedente o altro documento attestante la regolarità della permanenza del cittadino straniero in Italia;
2. in caso di permesso di soggiorno almeno biennale, documentazione comprovante lo svolgimento di attività lavorativa o situazione ad essa equiparata (art. 2, punto a3 del bando);
3. documentazione comprovante l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale a Campi Bisenzio (solo per coloro che non sono residenti a Campi Bisenzio) ad esempio: estratto conto I.n.p.s., attestazione del datore di lavoro, copia del contratto di lavoro con specificata la sede di lavoro etc...;
4. In caso di richiedente alloggiata presso strutture antiviolenza ubicate in Comune di Campi Bisenzio: attestazione rilasciata dal locale Centro antiviolenza o dal Servizio sociale professionale
5. documentazione comprovante la perdita del diritto all'abitazione nella casa di cui si è titolari (decreto di omologazione dell'accordo di separazione consensuale o sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato o atto di scioglimento consensuale o giudiziale dell'unione civile o della convivenza di fatto, ai sensi della l. 76/2016) che definisce l'assegnazione della casa coniugale e l'obbligo del rilascio della stessa;
6. se titolari di diritti reali:
 - planimetria catastale dell'alloggio se ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Campi Bisenzio (per verifica dell'inadeguatezza);
 - documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile (per attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente);
 - documentazione comprovante la non assegnazione e/o la non disponibilità della casa di cui si è titolari (decreto di omologa dell'accordo di separazione consensuale, sentenza di separazione giudiziale di divorzio passata in giudicato, atto di scioglimento consensuale o giudiziale dell'unione civile o della convivenza di fatto, che definiscano l'assegnazione della casa coniugale o l'obbligo di rilascio dell'immobile);;
 - dichiarazione di inagibilità dell'alloggio;
 - provvedimento di pignoramento dell'abitazione di proprietà notificato ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;

➤ documentazione comprovante la perdita del diritto all'abitazione nella casa di cui si è titolari;

7. se titolari *pro quota* di diritti reali su immobili di valore catastale maggiore di € 25.000,00: documentazione relativa alla indisponibilità delle quote;

8. marca da bollo da € 16,00 da validare tramite l'apposito form previsto sulla piattaforma F.i.d.o.

L'I.s.e.e. 2026 dovrà essere stata rilasciata da soggetto autorizzato - ed essere priva di difformità - entro la data di scadenza del bando e sebbene non allegata, se ne dovranno riportare i dati di protocollazione I.n.p.s. ed il valore. Nel caso in cui, entro la data di scadenza del bando, sia stata presentata la D.s.u. (Dichiarazione sostitutiva unica) finalizzata al rilascio dell'attestazione I.s.e., ma non si sia ancora in possesso della relativa attestazione, sarà possibile, comunque, partecipare al bando indicando sulla domanda la data ed il numero di protocollo I.n.p.s. della presentazione della suddetta D.s.u. La richiesta al C.a.a.f. deve essere stata presentata entro il termine di chiusura del bando stesso. Il Comune di Campi Bisenzio acquisirà, successivamente, d'ufficio l'attestazione I.s.e. sulla base degli estremi della D.s.u. a patto che sia disponibile sul portale I.n.p.s. entro la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria.

PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

Devono essere allegati alla domanda, o presentati successivamente entro il termine perentorio previsto per la presentazione delle opposizioni alla graduatoria provvisoria, pena la non attribuzione del relativo punteggio, i seguenti documenti relativi a situazioni e stati non verificabili d'ufficio:

- a) documentazione attestante il tipo di pensione percepita se di tipo: pensione sociale, assegno sociale, pensione minima I.n.p.s., pensione di invalidità (punteggio a-1);
- b) documentazione attestante il reddito 2025 dell'intero nucleo familiare (punteggio a-1bis) per i tipi di reddito non acquisibili dal portale di Agenzia delle Entrate (es. contratti di lavoro domestico);
- c) contratto di locazione cointestato (punteggio a-3);
- d) certificazione di invalidità rilasciata dalla competente Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda U.s.l. territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia (punteggio a-4);
- e) certificazione, ex art. 3, comma 3. l. 104/ 92, di disabilità riconosciuta con necessità di sostegno intensivo, elevato o molto elevato, tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (punteggio a-4 bis);
- f) documentazione attestante la sede di lavoro per la dimostrazione della pendolarità, ad es. contratto di lavoro, attestazione del datore di lavoro, contratto di lavoro con specificata la sede di lavoro (punteggio a-5);
- g) copia del decreto di omologa della separazione consensuale o sentenza di separazione-divorzio con eventuale obbligo di rilascio dell'alloggio e/o obbligo di assegno di mantenimento e documentazione sulla regolarità del pagamento dell'assegno di mantenimento, ad es. sentenza del Tribunale e ricevute versamenti a coniuge/figli (punteggio a-8);
- h) certificazione attestante l'inserimento in struttura rilasciata dai servizi sociali, dai centri anti violenza o dalle case rifugio (punteggio a-8bis);

- i) certificazione attestante la condizione di alloggio improprio rilasciata dall'autorità competente (punteggio b-1);
- j) documentazione relativa a barriere architettoniche non facilmente eliminabili (perizia tecnica rilasciata da un tecnico individuato dal richiedente con dichiarazione asseverata);
- k) certificazione comprovante l'abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del Comune, regolarmente occupati, il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal Comune stesso; unitamente a documentazione attestazione la regolare corresponsione del canone a carico dell'assistito, se richiesto;
- l) documentazione per il calcolo dell'incidenza del canone di affitto sul reddito imponibile:
 - contratto di locazione;
 - registrazione del contratto di locazione;
 - ricevute di pagamento del canone di locazione riferite all'anno 2025;
 - documentazione attestante il reddito 2025 dell'intero nucleo familiare (punteggio b-4) per i tipi di reddito non acquisibili dal portale di Agenzia delle Entrate (es. contratti di lavoro domestico);
- m) provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento, unitamente alla documentazione sulle cause del mancato pagamento, ad es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine, cessazione di attività libero professionale, malattia grave (punteggio b-5);
- n) provvedimento di sfratto per morosità o finita locazione e relativa convalida di data non antecedente a due anni, unitamente alla documentazione comprovante la morosità incolpevole: ad es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo di contratti a termine, cessazione di attività libero professionale, malattia grave (punteggio b-5);
- o) documentazione comprovante la coabitazione con altri nuclei familiari, come ad es. contratto di locazione cointestato con soggetto non facente parte del proprio nucleo familiare e residente nell'alloggio (punteggio b-6);
- p) Per la dimostrazione del sovraffollamento, documentazione attestante il numero dei vani dell'alloggio di residenza, calcolati ai sensi della l.r. 2/2019 (punteggio b-6): ad esempio planimetria catastale quotata e dimensionata, relazione rilasciata da un tecnico abilitato).

Si specifica che, nel caso in cui il richiedente non allegghi alla domanda la documentazione necessaria per l'attribuzione del punteggio richiesto, tale punteggio non verrà riconosciuto.

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando di concorso deve essere presentata dalle ore 12:00 del 15 settembre 2026 alle ore 12:00 del 16 novembre 2026.

Le domande di partecipazione dovranno essere compilate unicamente tramite procedura online, sulla piattaforma F.i.d.o. predisposta sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio, alla quale si potrà accedere tramite autenticazione:

- con tessera sanitaria (TS-CNS);
- Sistema pubblico di Identità digitale (SPID);
- carta di identità elettronica

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione al bando mediante il servizio telematico hanno valore di autocertificazione e soggiacciono alle disposizioni di cui al d.p.r. 445/2000.

Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse.

Informazioni relative al bando si possono ricevere presso l'ufficio Casa esclusivamente tramite telefono (055/8959301-313-658) o, preferibilmente, tramite l'indirizzo mail ufficiocasa@comune.campi-bisenzio.fi.it.

ART. 6 PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI

Istruttoria

Il Comune di Campi Bisenzio procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'allegato B) della l.r. n. 2/2019 riportate all'art. 3 del bando, ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità e la completezza di quanto autocertificato, dichiarato o allegato dal richiedente. I punti richiesti in mancanza di documentazione che li dimostra **NON** verranno attribuiti. Sarà possibile richiederne l'attribuzione in sede di ricorso, allegando la necessaria e prevista documentazione.

Graduatoria provvisoria

Entro **120 giorni** successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, il Comune di Campi Bisenzio procede all'approvazione della graduatoria provvisoria, secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata nell'Albo pretorio del Comune per **30 giorni** consecutivi.

Ricorsi

Entro **30 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo pretorio il richiedente che ha partecipato al bando può presentare ricorso al Comune, avverso l'eventuale esclusione e/o il mancato riconoscimento del punteggio richiesto. I ricorsi dovranno essere presentati unicamente tramite procedura online, sulla piattaforma F.i.d.o. predisposta sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio, alla quale si potrà accedere con le stesse modalità previste per la presentazione della domanda di partecipazione al bando.

Entro **60 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione E.r.p. e Mobilità del Comune di Campi Bisenzio, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Graduatoria definitiva

Entro **90 giorni** dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione E.r.p. e Mobilità decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Entro lo stesso termine la Commissione E.r.p. e Mobilità trasmette le proprie decisioni all'Ufficio casa per effettuare le necessarie modifiche e provvedere a formulare la graduatoria definitiva, approvata in forza di specifico atto del dirigente competente.

A parità di punteggio si applicano i criteri di priorità di cui all'art. 10, comma 6, l.r. n. 2/2019 ("Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c); in caso di parità anche delle relative situazioni economiche la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità").

Validità e aggiornamento della graduatoria generale.

La graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo pretorio del Comune di Campi Bisenzio e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento. Dalla stessa data decadrà la graduatoria approvata in occasione del precedente bando.

Comunicazioni

Ai partecipanti al bando non verranno inviate comunicazioni personali; le informazioni sullo stato della propria domanda dovranno essere acquisite direttamente dall'albo pretorio e/o dalla pagina internet del Comune. La pubblicazione della graduatoria provvisoria ha, infatti, lo scopo principale di permettere ai partecipanti al bando di correggere eventuali errori od omissioni (presentando ricorso nei termini e nelle modalità previste).

ART. 7 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, Titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio, contattabile all'indirizzo email privacy@comune.campi-bisenzio.fi.it.

Il Responsabile della Protezione Dati personali (RPD) dell'Ente, nominato secondo la vigente normativa in materia, può essere contattato all'indirizzo email rpd@comune.campi-bisenzio.fi.it.

Il Comune di Campi Bisenzio dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

I diritti dell'interessato potranno essere esercitati in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Tutte le informazioni e la modulistica per l'esercizio dei diritti dell'interessato sono disponibili sul sito web istituzionale dell'Ente, alla pagina <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it/privacy>.

ART. 8 NORMA FINALE E ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla l.r. n. 2/2019, alla l.r. n. 52/2020 ed al "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di

Edilizia residenziale pubblica” approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 90 del 28/07/2026, esecutiva ai sensi di Legge.

ART. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è individuato nel dott. Guido Tozzi Peverè.

Campi Bisenzio, 10/09/2026